

STATUTO

Art. 1 (denominazione, sede, durata)

E' costituita in Cetara (SA) l'Associazione denominata 'AMICI DELLE ALICI'. L'associazione ha sede in Cetara (SA) Piazza S. Francesco n. 15.

Il cambiamento della sede sociale può essere disposto con delibera dell'Assemblea dei Soci, senza comportare modifica statutaria.

L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2 (scopi e attività associativa)

L'Associazione, che non ha scopo di lucro, persegue le seguenti finalità:

- a) lo sviluppo di studi, ricerche ed iniziative tese a raccogliere e catalogare gli elementi storici e documentali sulla pesca della Alici, elemento tradizionale della vita economica e sociale di Cetara;
- b) promuovere attività per la valorizzazione della Pesca del pesce azzurro, della sua conservazione, del suo utilizzo nella gastronomia locale;
- c) elaborare, sulla base di studi e ricerche, appositi disciplinari per la salvaguardia dei metodi tradizionali di conservazione delle alici e di produzione della 'Colatura di Alici di Cetara', antico e nobile elemento gastronomico utilizzato quale peculiare condimento della cucina cetarese;
- d) ogni altra attività connessa al raggiungimento degli scopi di cui ai punti precedenti.

L'Associazione può, anche in collaborazione con altri Enti pubblici e privati, attuare ogni altra iniziativa utile e al conseguimento dello scopo sociale. A tal fine l'associazione potrà esprimersi a mezzo stampa, conferenze, organizzare pubbliche manifestazioni (iniziativa culturali, gite in mare, visite a unità navali), mostre, ecc. Potrà attuare iniziative rivolte ai soci e ai non soci.

Art. 3 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'Associazione è formato:

- a) dalle quote sociali e da eventuali contributi volontari dei soci che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'associazione;
- b) dai contributi di enti pubblici e privati nonché di altre persone fisiche e giuridiche;
- c) da erogazioni, donazioni e lasciti;
- d) da entrate connesse ad eventuali servizi prestati dall'associazione.

Art. 4 (Soci)

I soci sono l'elemento fondante dell'associazione; essi si impegnano nelle attività organizzate per il conseguimento delle finalità statutarie.

Sono soci dell'Associazione, oltre ai partecipanti all'atto costitutivo, tutti coloro, persone fisiche o persone giuridiche, enti e associazioni, che ne condividono in modo espresso gli scopi e che presentano richiesta scritta di ammissione.

Spetta al Consiglio Direttivo deliberare sulle domande di ammissione. All'atto dell'ammissione i soci sono tenuti a versare la quota associativa che verrà annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo; inoltre, i soci sono tenuti a versare le quote associative annuali ed ogni altro contributo richiesto dal Consiglio Direttivo, che fissa l'ammontare e le modalità di pagamento. I soci sono tenuti all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi associativi.

Art. 5 (categorie di soci)

Si distinguono le seguenti categorie di soci:

- soci ordinari, i soggetti di cui all'art. 4, che partecipano all'associazione versando la quota fissata annualmente;
- soci sostenitori, persona fisica, ente o associazione, che volontariamente corrisponde almeno il doppio della contribuzione ordinaria;
- socio onorario, la persona fisica o giuridica a cui il Consiglio Direttivo attribuisce la predetta qualifica con delibera motivata, con la quale si provvede a riconoscere il particolare contributo reso per la realizzazione degli scopi e delle finalità associative.

Art. 6 (diritti, ammissione, esclusione)

Tutti i soci hanno pari diritti, possono ricoprire cariche sociali e partecipare a tutte le attività dell'associazione per il raggiungimento degli scopi statutari.

I soci vengono ammessi a far parte dell'associazione senza limiti di tempo. La qualità di socio si perde, oltre che per decesso, per dimissioni o esclusione. Le dimissioni del socio possono avvenire in ogni momento, mediante comunicazione scritta indirizzata al Consiglio Direttivo.

L'esclusione, con delibera motivata del Consiglio Direttivo, è prevista nei seguenti casi:

- mancato pagamento della quota associativa per oltre 6 mesi dalla scadenza prefissata;
- mancata partecipazione alla vita dell'associazione o per lo svolgimento di attività in contrasto con quella dell'associazione;
- qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o alle delibere assembleari o del Consiglio Direttivo.

Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato al socio dichiarato decaduto il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

Art. 7 (Organi dell'associazione)

Sono organi dell'Associazione:

- 1) l'Assemblea dei soci;
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) il Presidente
- 4) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 8 (Assemblea)

I soci formano l'Assemblea che è l'organo sovrano dell'associazione e stabilisce le linee programmatiche del sodalizio.

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno due volte all'anno e può essere anche convocata dagli associati in numero non inferiore a un quinto del totale.

Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere, in prima convocazione, è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà degli associati e le delibere saranno adottate a maggioranza.

Nei casi di seconda convocazione, l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci o dei voti e delibererà sempre a maggioranza semplice.

Per le delibere concernenti le modifiche allo Statuto sarà tuttavia necessario il voto favorevole di almeno due terzi degli associati.

L'assemblea delibera sui seguenti argomenti:

- approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
- nomina del Consiglio Direttivo;
- nomina del Collegio dei Revisori;
- cambiamento della sede sociale;
- approvazione e modifica dello Statuto e dei Regolamenti;
- ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo intenesse sottoporre.

L'Assemblea è convocata mediante avviso scritto inviato a ciascun associato almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Ogni socio, in regola con il pagamento delle quote sociali, ha diritto a un voto. E' consentito al socio farsi rappresentare da altro socio, ma non è possibile rappresentarne più di due.

Art. 9 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri variabile da cinque a sette, dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge al suo interno il Presidente, un Vicepresidente, un Tesoriere, un Segretario.

Al Tesoriere è affidata la gestione del patrimonio associativo; allo scopo, ha facoltà di accendere rapporti di conto corrente o di deposito con Banche e Poste, con firma congiunta con il Presidente.

Il Segretario è incaricato della tenuta dei registri dell'Associazione.

Qualora durante il mandato venissero a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, il Consiglio coopterà altri membri in sostituzione dei membri mancanti; i cooptati dureranno in carica fino alla prima assemblea, la quale potrà confermarli in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo che li ha cooptati.

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell'Associazione, ad eccezione di quelli che la Legge o lo Statuto riservano all'Assemblea; provvede alla stesura del Bilancio preventivo e del Bilancio Consuntivo, sottponendoli all'approvazione dell'Assemblea; determina le quote associative e stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di nominare Comitati scientifici ed ogni organismo che reputi necessario per le attività dell'associazione. Ad uno o più componenti del Consiglio Direttivo, eventualmente coadiuvati da soci, scelti dal Consiglio per la particolare competenza nel campo, possono essere affidati la responsabilità di coordinare singole attività associative, anche attraverso l'istituzione di Sezioni operative.

Il Consiglio Direttivo potrà formulare un regolamento per disciplinare ed organizzare l'attività dell'associazione, che dovrà essere sottoposto all'Assemblea per la sua approvazione.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri; è convocato dal Presidente, dal Vicepresidente o da un terzo dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo è convocato almeno otto giorni prima della riunione mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma, fax o posta elettronica, con avviso inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.

Art. 10 (Presidente)

Il Presidente, ed in sua assenza o impedimento il Vicepresidente, ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio. Al presidente spetta di dare esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo.

Art. 11 (Collegio dei Revisori)

Il Collegio dei Revisori è nominato dall'Assemblea ed è composto di tre membri con idonea esperienza in campo contabile ed aziendale, eventualmente scelti anche fra non associati.

Al Collegio spetta il controllo finanziario e contabile della gestione dell'attività associativa in relazione alle norme di legge e di Statuto.

Il Collegio predispone apposita relazione in occasione dell'approvazione del Bilancio consuntivo.

Al Collegio spetta anche il compito di dirimere eventuali controversie che dovessero insorgere fra singoli associati e fra questi e gli organi associativi. Le decisioni adottate dal Collegio in queste ipotesi sono rimesse al Consiglio Direttivo per l'esecuzione delle stesse.

Art. 12 (Bilancio ed esercizio sociale)

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio Direttivo sottopone all'Assemblea il Bilancio Consuntivo relativo all'anno precedente ed entro il 31 dicembre il bilancio preventivo relativo all'anno successivo.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 2.

Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi e riserve, non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla Legge o siano effettuate a favore di altri associazioni aventi analoghe finalità.

Art. 13 (Estinzione)

L’associazione si estingue:

- a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
- b) quando lo deliberi la totalità dei soci;
- c) per le altre cause di cui all’art. 27 C.C..

In caso di scioglimento dell’associazione per qualunque causa il patrimonio sarà devoluto ad altri organismi associativi o a fini di pubblica utilità.

Art. 14 (norme di rinvio)

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile e alle leggi in materia.